

TI_GERICHTE 42.2017.28 vom 18. Januar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-01-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2017.28_d20170118

FR: TI_GERICHTE 42.2017.28 du 18 janvier 2017

IT: TI_GERICHTE 42.2017.28 del 18 gennaio 2017

Regeste

Negato diritto AS. Principio di sussidiarietà. Anche alla moglie, che fa parte dell'UR, deve essere applicato, per quel che riguarda le sue entrate, il principio della sussidiarietà

Erwägungen

E. 33

Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 2). La natura, l'ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las). Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las). Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell'8 maggio 2002, pag. 3). Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las). Relativamente alle prestazioni ordinarie l'art. 18 Las enuncia: " Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d'intervento ai sensi dell'art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1) Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)." Ex art. 19 Las, concernente la soglia d'intervento, poi: " La soglia d'intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all'art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale." L'art. 19 Las definisce la soglia d'intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI. La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni. L'ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 3). Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata. Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l'esecuzione e l'applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell'USSI e della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del

sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l'adeguamento al rincaro sulla base dell'indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell'ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde: " A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale) Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese) Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese) Totale (fr./mese) 1 persona 977.-- 100.-- 1077.-- 2 persone 1495.-- 100.-- 1595.-- 3 persone 1818.-- 100.-- 1918.-- 4 persone 2090.-- 100.-- 2190.-- 5 persone 2364.-- 100.-- 2464.-- 6 persone 2638.-- 100.-- 2738.-- 7 persone 2912.-- 100.-- 3012.-- Per ogni persona supplementare + 272.-- - + 272.-- B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS). Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone." (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36). Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015 pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015). Per l'anno 2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento: Persone dell'unità

	Forfait globale per il di riferimento	
mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (CHF/mese) 1		
persona	986.--	2 persone 1'509.--
persone	1'834.--	4 persone 2'110.--
persone	2'386.--	Per ogni persona + 200.--

supplementare 1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all'unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili. 1.2 Supplemento di integrazione a. Inserimento sociale A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un'attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d'integrazione di CHF 100.– al mese fino all'effettivo inizio dell'AUP. Durante la durata dell'AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese. b. Inserimento professionale A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene

accordato un supplemento d'integrazione di CHF 100.- al mese fino al termine del contratto." (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.) Il p.to 1.3. delle Direttive per l'anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--. Gli importi menzionati relativi all'anno 2016 sono stati mantenuti anche per l'anno 2017 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.). 2.5. Nella presente evenienza RI 1 (nato il 19 gennaio 1961, di nazionalità italiana e in possesso di un permesso C UE/AELS valido fino al 24 novembre 2019; cfr. doc. 16), venditore ambulante di frutta e verdura fino al 2016, ha percepito dal 6 aprile 2016 al 20 settembre 2016 le indennità straordinarie cantonali di disoccupazione (cfr. doc. 117). L'ultima indennità straordinaria di disoccupazione relativa al mese di settembre 2016, ammontante a fr. 591.50, gli è stata versata il 10 ottobre 2016 (cfr. doc. 42). Invece durante i mesi di novembre e dicembre 2016 è stato mantenuto da sua moglie _____ (cfr. doc. 6). L'insorgente è titolare dell'unità di riferimento di cui fa parte anche la moglie _____ (nata il _____, di nazionalità italiana e in possesso di un permesso C UE/AELS valido fino al 24 novembre 2019; cfr. doc. 17). _____ si era iscritta alla disoccupazione a far tempo dal 1° giugno 2015 con diritto alle indennità di disoccupazione. Allora, era stato aperto un termine quadro dal 1° giugno 2015 al 30 maggio 2017 con un guadagno assicurato ammontante a fr. 1'695.-- (cfr. doc. 121). Il 1° febbraio 2016 _____ ha avviato un'attività _____. Anche dopo tale data, ella è rimasta iscritta in disoccupazione percependo le indennità di disoccupazione indicando ogni mese il guadagno derivante dalla sua attività indipendente quale guadagno intermedio (cfr. doc. 135 - 138). Il 30 settembre 2016 la Cassa di disoccupazione _____ di _____ ha trasmesso alla Sezione del lavoro la richiesta di verifica dell'idoneità al collocamento. Dopo la relativa audizione, con decisione del 25 ottobre 2016, _____ è stata ritenuta inidonea al collocamento a decorrere dal 1° ottobre 2016 siccome la sua attività indipendente in qualità di terapista complementare è stata ritenuta principale e di carattere duraturo con la conseguenza che _____ non era più normalmente disponibile al mercato del lavoro per l'assunzione di un impiego dipendente (cfr. doc. 121 - 128). In seguito, il 2 gennaio 2017, il ricorrente ha inoltrato domanda per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali ordinarie. Dagli dati finanziari dichiarati in tale sede emerge un reddito computabile di fr. 30'071.-- (fr. 12'000.-- da attività indipendente della moglie e fr. 18'071.-- reddito della sostanza). Invece il totale della spesa computabile ammonta a fr. 24'089.-- (cfr. doc. 9). Il loro reddito residuale ammonta perciò a fr. 5'982.-- all'anno, pari a fr. 498.50 al mese. I tre figli dei coniugi, _____ (nato il _____; cfr. doc. 18), _____ (nato il _____; cfr. doc. 19) e _____ (nata il _____; cfr. doc. 20) convivono con i genitori ma non fanno parte della loro unità di riferimento. Tutte e tre sono a beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 6). La Città di _____, con scritto del 16 gennaio 2017, ha preavvisato negativamente la domanda di sostegno sociale di RI 1 perchè ha sostenuto in particolare che _____ ha rinunciato ad un reddito sicuro da parte della cassa di disoccupazione, che avrebbe quasi sicuramente garantito all'unità di riferimento il fabbisogno, per intraprendere un'attività indipendente che non le garantisce un'entrata sicura. La lacuna secondo i parametri vigenti sarebbe di circa fr. 300.-- (cfr. doc. 6). L'USSI, con decisione del 18 gennaio 2017, ha negato all'insorgente il diritto a prestazioni assistenziali, basandosi sul principio della sussidiarietà vigente nell'ambito dell'assistenza sociale, in quanto sua moglie aveva scelto per sé di avviare un'attività indipendente e conseguentemente di rinunciare a percepire le indennità

di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.; doc. D = doc. 168). L'amministrazione, poi, con decisione su reclamo dell'11 aprile 2017, ha ribadito il concetto di sussidiarietà della prestazione di assistenza rispetto ad ogni altra entrata e alle altre prestazioni sociali. Secondo il parere dell'amministrazione la moglie dell'assistito ha, con l'avvio di un'attività economica indipendente per scelta personale, di fatto rinunciato a ricevere le indennità di disoccupazione cui aveva diritto e idonee ad escludere il bisogno di assistenza (cfr. consid. 1.2.; doc. B = doc. 147-151). L'insorgente, con il ricorso inoltrato mediante il suo patrocinatore, ha sostenuto che sua moglie non avrebbe volontariamente rinunciato alle indennità di disoccupazione. _____ è stata ritenuta inadatta al collocamento dall'Ufficio giuridico della Sezione di lavoro e pertanto sarebbe stata una decisione indipendente dalla di lei volontà. _____ avrebbe invece fatto del tutto per ridurre il danno, in rispetto degli obblighi di un disoccupato, intraprendendo tutto quanto in suo potere per abbreviare la disoccupazione. Essa ha cercato di migliorare la sua condizione uscendo dalla disoccupazione e avviando un'attività autonoma (cfr. consid. 1.3.; doc. I).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell'ambito dell'assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), vige il principio della sussidiarietà. Da tale principio risulta che l'erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4.; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115). Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l'Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un'attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale. Con sentenza STF 8C_56/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.1. l'Alta Corte ha, poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l'aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi. Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l'assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi. In una sentenza 8C_455/2015 dell'8 marzo 2016, pubblicata in DTF 142 I 1, il Tribunale federale ha stabilito che è contrario all'art. 12 Cost. negare l'aiuto in situazioni di bisogno (nel senso dello stretto necessario) a causa della non ottemperanza di un'ingiunzione a partecipare a un programma occupazionale, nella misura in cui quest'ultimo non è retribuito, poiché il principio della sussidiarietà non va applicato. Invece a proposito dell'aiuto in situazione di bisogno di cui all'art. 12 Cost. la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P.251/2003 del 14 gennaio 2004, pubblicata in DTF 130 I 71, ha stabilito che non hanno diritto all'aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost. coloro i quali oggettivamente si trovano nella condizione di procurarsi con le proprie forze, in particolare accettando un impiego adeguato, i mezzi indispensabili alla loro sopravvivenza. Con sentenza STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 l'Alta Corte ha rilevato in virtù del principio di sussidiarietà che colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per

sopravvivere, in particolare assumendo un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l'assistenza sociale o l'aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell'art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1). Inoltre le direttive COSAS (Conferenza svizzera dell'azione sociale) del 12/15 al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che: " (...) - Sussidiarietà Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d'aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall'ente cantonale preposto ed è sussidiario: · allo sforzo personale : la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili · agli obblighi da parte di terzi : prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d'intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d'assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc. · alle prestazioni volontarie da parte di terzi : le prestazioni d'aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell'intervento pubblico. (...)" Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115. 2.7. Chiamato a pronunciarsi nella presente fattispecie il TCA ritiene che, a ragione, l'USSI ha stabilito che il ricorrente non ha diritto a prestazioni assistenziali poiché sua moglie ha implicitamente rinunciato alle indennità di disoccupazione allorché ha avviato la sua attività indipendente quale terapeuta complementare. Innanzitutto giova rilevare che ai sensi dell'art. 163 CC i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale. Ciò vale anche per i conviventi. In una sentenza 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicata in DTF142 V 513, l'Alta Corte ha precisato la giurisprudenza riguardante l'importo ipotetico a carico del convivente non beneficiario dell'assistenza sociale. Nel caso concreto i ricorrenti vivevano in un concubinato stabile. La questione da chiarire era sapere se si poteva computare un importo ipotetico da parte del convivente il quale usufruiva di una rendita complementare all'AVS/AI. La nostra Massima Istanza ha risposto positivamente ed ha in particolare rilevato: " Gemäss Praxishilfe H.10 sind in einem stabilien Konkubinat dem erweiterten SKOS-Budget der nicht unterstützten leistungspflichtigen Person sämtliche Einnahmen gegenüberzustellen. Der Einnahmeüberschuss ist sodann im Budget der antragstellenden Person vollumfänglich als Einnahme (Konkubinatsbeitrag) anzurechnen. Es geht darum, dass nicht verheiratete Paare gegenüber verheirateten Paaren nicht wesentlich besser gestellt werden. Ist der nicht unterstützte Konkubinatspartner leistungsfähig, ist unerheblich, woher seine Einnahmen stammen. Ist praxisgemäss das gesamte Netto-Erwerbseinkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit anrechenbar, sind auch sämtliche Ersatzeinkommen wie

AHV- und IV-Renten, Ergänzungsleistungen, Arbeitslosenunterstützungen oder andere Taggelder von Versicherungen anzurechnen (cfr. 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid.5.2.1.)” Cfr. al riguardo anche la STF 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, massimata in DTF 141 I 153. Anche alla moglie, che fa parte dell’unità di riferimento del richiedente, deve essere applicato, per quel che riguarda le sue entrate, il principio della sussidiarietà (cfr. consid. 2.6.). Questo principio alla base prevede che si può far capo all’assistenza sociale solo nel caso in cui la protezione offerta dalle assicurazioni sociali manca o risulta insufficiente nel caso specifico (cfr. consid 2.6. e STF 9C_702/2016 del 13 febbraio 2017 consid. 1.3.). La moglie dell’insorgente ha frequentato per tre anni la Scuola professionale di massaggio O.d.M. di _____ (_____), alla sera il lunedì ed il mercoledì dalle ore 19:00 alle ore 22:00 e a luglio 2015 ha superato gli esami finali per l’ottenimento del diploma di Massoterapista (Terapista complementare). Nel periodo dal 19 agosto 2015 al 2 ottobre 2015 ha partecipato al Corso TRIS. Con lettera del 15 dicembre 2015 _____ è stata informata che la sua domanda di registrazione e riconoscimento alle Casse Malati è stata accettata. In seguito per il periodo dal 1° febbraio 2016 al 31 luglio 2016 ha svolto la sua attività presso la _____ ove pagava fr. 500.-- di affitto. Dal 1° agosto 2016 _____ svolge la sua attività presso _____ a _____ con un contratto d’affitto pari a fr. 850.-- al mese, salvo i primi due mesi di contratto che pagava fr. 650.-- al mese (cfr. doc. 129 - 134). Poi, il 15 ottobre 2016, allorché _____ ha dovuto dichiarare i suoi dati relativi al reddito da attività indipendente, ha indicato un reddito annuo netto stimato per l’anno 2016 ammontante a fr. 12'000.-- per l’attività di terapeuta svolta nella percentuale del 50% (cfr. doc. 140). Durante l’audizione del 20 ottobre 2016 eseguita da parte della Sezione del lavoro, la stessa ha invece dichiarato di recarsi, a partire dal 1° febbraio 2016, “ quotidianamente presso il mio studio di terapia da martedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 19:00 per 8 ore al giorno ” (cfr. doc. 132). _____ sta dunque dedicandosi alla sua attività di terapeuta complementare da ormai cinque anni. Dal suo atteggiamento nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. in particolare la dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente, ove ha indicato di svolgere l’attività al 50%; doc. 140) risulta chiaramente che ella intendeva continuare a percepire le indennità di disoccupazione svolgendo la sua attività indipendente parallelamente. Con l’avvio della propria attività e la relativa presenza ininterrotta presso il suo posto di lavoro e il relativo contratto di locazione che la lega in maniera duratura, si è resa talmente indisponibile per il mercato di lavoro che per conseguenza risultava inidonea al collocamento, circostanza accertata dalla Sezione del lavoro con decisione di inidoneità a partire dal 1° ottobre 2016. Tale decisione non è stata peraltro impugnata e pertanto è cresciuta in giudicato. Certo non vi sarebbe niente da obiettare sul modo di procedere della moglie del ricorrente se, con la sua attività indipendente quale terapeuta complementare riuscisse a conseguire un reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento. Ma per l’anno 2016 ha indicato come reddito di soli fr. 12'000.--, ammontare insufficiente per raggiungere questo scopo. _____ avrebbe così dovuto rimanere iscritta in disoccupazione godendo in tal modo dei diritti ed obblighi per il reinserimento professionale che vengono offerti dalla Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione. Ella avrebbe semmai dovuto organizzarsi per conseguire con la sua attività indipendente un guadagno intermedio, rimanendo però disponibile per il mercato del lavoro. Pertanto risulta che _____ non ha osservato il principio di sussidiarietà allorché ha avviato un’attività indipendente per scelta propria siccome con questo modo di procedere si è resa indisponibile per il mercato del lavoro e pertanto ha implicitamente rinunciato alle

prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. In conclusione, non avendo usufruito della protezione offerta da un'assicurazione sociale non è possibile trasferire i costi sull'assistenza sociale. 2.8. La decisione su reclamo dell'USSI dell'11 aprile 2017 deve conseguentemente essere confermata e RI 1 o non ha, dunque, diritto, per il periodo 1° gennaio 2017 - 11 aprile 2017 a una prestazione assistenziale ordinaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.